ASSOCIAZIONE
NON SI TOCCA
LA FAMIGLIA

VADEMECUM

PER I GENITORI E GLI STUDENTI MAGGIORENNI

"Legge sul consenso informato preventivo"

Nel giugno 2026 è stata pubblicata la **Legge n. 104/2026**, la quale prevede che, "Le **istituzioni scolastiche sono tenute a richiedere il consenso informato preventivo dei** genitori o degli studenti, se maggiorenni, **per la partecipazione a eventuali attività' che riguardino temi attinenti all'ambito della sessualità**". (**art.1, c.1, L 104/2026**)

1) **PAR.**

La successiva **Nota Ministeriale applicativa n. 4712/2026** (**v. rif. in appendice)**

ha precisato che tale consenso è richiesto:

- per le attività extracurricolari;
- per le attività di ampliamento dell'offerta formativa;
- nelle scuole secondarie di primo e secondo grado;

quando tali attività riguardino, in particolare, **le teorie sull'identità di genere, anche se trattate indirettamente nell'ambito di altri argomenti.**

La Nota precisa inoltre che:

- nelle **scuole dell'infanzia e primarie** tali attività sono **escluse** (vietate);
- restano ferme, per tutti gli ordini e gradi di scuola, le attività previste dalle Indicazioni Nazionali, dalle Linee guida per l'insegnamento dell'Educazione Civica e dalle Linee guida dei vari cicli di istruzione.

Perché è stata introdotta questa normativa.

La normativa è stata introdotta con l'intento di **rafforzare la partecipazione** delle famiglie e degli studenti maggiorenni alla vita scolastica, consentendo loro di esprimere una **scelta** consapevole rispetto ad attività educative attinenti a **temi particolarmente delicati quali quelli relativi all'ambito della sessualità**

La **Nota Ministeriale** richiama espressamente, a tal proposito, le attività:

- svolte in forma extracurricolare;
- previste nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);
- individuate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa;

che riguardino, in particolare, **le teorie sull'identità di genere anche se trattate indirettamente nell'ambito di altri argomenti.**

. La legge riconosce quindi ai genitori e agli studenti maggiorenni uno **strumento specifico** di tutela rappresentato dal **consenso informato preventivo**, che le scuole interessate **sono tenute** a garantire nei casi previsti.

Il consenso informato preventivo rappresenta, pertanto uno strumento aggiuntivo rispetto alle forme di partecipazione già previste dall'ordinamento scolastico e deve consentire alle famiglie e agli studenti maggiorenni di conoscere preventivamente "finalità, contenuti e modalità di svolgimento delle attività" per le quali esso è richiesto.

2) **PAR.**

Quando e come deve essere usato il consenso informato preventivo (art.1, c.2 , 3 e 4, L. 104/2026)

Quando **una scuola secondaria di primo o secondo grado** organizza attività **extracurricolari** o di **ampliamento dell'offerta formativa** riguardanti temi attinenti **all'ambito della sessualità** e, in particolare, le **teorie sull'identità di genere**, **anche se trattate indirettamente nell'ambito di altri argomenti,**

DEVE:

dopo aver aggiornato, fatto conoscere e firmare a Genitori e studenti maggiorenni il Patto di Corresponsabilità Educativa;

- **informare,** almeno **sette giorni prima,** dello svolgimento dell'attività genitori e studenti maggiorenni;
- **comunicare** gli obiettivi, i contenuti, le attività previste, le metodologie e gli strumenti anche di valutazione programmati;
- **indicare** l'eventuale presenza di **esperti esterni**;
- **aver previamente valutato tali esperti** negli organi scolastici competenti secondo quanto regolato dalla Legge (art. 2, L. 104/2026)
- **garantire**, in caso di presenza di esperti esterni, la **compresenza di un docente** della scuola;
- **esonerare** gli studenti che non intendono frequentare l'attività extracurricolare;
- **predisporre attività alternative** per gli studenti che non intendano partecipare ad attività di ampliamento dell'offerta formativa previste nel PTOF
- **verificare la coerenza dell'attività** con il curricolo, con il Piano triennale dell'offerta formativa e con le finalità educative della scuola,
- nonché **l'adeguatezza dei contenuti** e delle modalità di svolgimento rispetto all'età e al livello di maturazione degli studenti.

Qualora tali obblighi non vengano rispettati, genitori e studenti maggiorenni possono **segnalarne la violazione alle autorità competenti.**

- **Scuola dell'infanzia e scuola primaria** (art.1, c. 5, L 104/2026)

Nelle scuole dell'infanzia e primarie le attività extracurricolari o di ampliamento dell'offerta formativa riguardanti, in particolare, le **teorie sull'identità di genere, anche se trattate indirettamente nell'ambito di altri argomenti, sono escluse** (vietate).

Restano invece **consentite le attività curricolari** previste:

- dalle Indicazioni Nazionali;
- dalle Linee guida per l'Educazione Civica;
- dalle Linee guida dei diversi cicli di istruzione.

3) **PAR.**

Attività curricolari e attività non curricolari

Per comprendere correttamente la normativa è opportuno richiamare la distinzione tra attività curricolari e attività non curricolari.

Attività curricolari

Sono le attività previste dal curricolo d'istituto e finalizzate al conseguimento degli obiettivi di apprendimento e delle competenze stabilite dalle Indicazioni Nazionali e dalle Linee guida vigenti.

Costituiscono il percorso ordinario degli studenti e, ai sensi dell'articolo 8 del DPR 275/1999, devono essere determinati tenendo conto:

- delle **esigenze formative** degli **alunni**;
- delle **esigenze e delle attese** espresse dalle **famiglie**;
- delle caratteristiche del contesto territoriale.

Attività extracurricolari

Sono attività formative aggiuntive rispetto al percorso ordinario di insegnamento.

Normalmente si svolgono in orario aggiuntivo rispetto alle lezioni e prevedono l'adesione volontaria degli studenti e delle famiglie.

Attività di ampliamento dell'offerta formativa

Sono attività previste nel PTOF e finalizzate ad arricchire e integrare la proposta educativa della scuola.

Possono svolgersi sia durante l'orario scolastico sia in orario aggiuntivo e coinvolgere l'intera classe, gruppi di studenti o singoli alunni.

4) **PAR.**

Il consenso nelle attività curricolari

La Nota Ministeriale n. 4712/2026 specifica che il **consenso informato preventivo** introdotto dalla Legge 104/2026 **riguarda esclusivamente alcune attività non curricolari**.

Essa afferma infatti che:

«Non è necessario acquisire il consenso preventivo informato ai sensi della legge in oggetto per la realizzazione degli obiettivi curricolari di apprendimento riguardanti l'insegnamento delle Scienze e della Biologia, nonché per le attività e le iniziative riconducibili agli obiettivi curricolari di educazione al rispetto della persona, alle relazioni corrette e responsabili, all'empatia, alla dignità di ciascuno e al contrasto della violenza e delle discriminazioni».

Tale affermazione, è bene precisarlo, **non elimina né inficia minimamente le forme di partecipazione già previste dall'ordinamento scolastico.**

Chiarimento importante

Questa precisazione è particolarmente importante e deve essere interpretata correttamente.

Essa **significa che** le attività curricolari non sono assoggettate alla specifica procedura di consenso informato preventivo introdotta dalla Legge n. 104/2026.

Non significa invece che esse siano sottratte ai principi generali di **trasparenza**, **partecipazione** e **collaborazione** che caratterizzano il sistema scolastico.

Le **attività curricolari** continuano infatti, **ovviamente,** a essere definite nell'ambito di procedure che prevedono il **coinvolgimento** delle famiglie e degli studenti attraverso:

- il PTOF;
- gli organi collegiali;
- i processi di consultazione e partecipazione previsti dalla normativa sull'autonomia scolastica.

Pertanto, **anche in assenza del consenso informato preventivo** previsto dalla Legge 104/2026, **restano in vigore tutte le disposizion**i che riconoscono alle **famiglie e agli studenti maggiorenni** un ruolo indispensabile nella **definizione e nella conoscenza dell'offerta formativa**.

Il suddetto chiarimento si rende necessario per via di alcune **affrettate e infondate interpretazioni** le quali hanno sostenuto che l'esclusione del consenso informato preventivo per le attività curricolari renderebbe irrilevante il ruolo delle famiglie rispetto a tali attività.

Questa conclusione **non trova alcun fondamento né nella Legge n. 104/2026 né nella Nota ministeriale.**

La disciplina introdotta dalla nuova legge riguarda infatti una specifica procedura di consenso e **non intacca, ovviamente, tutta la pregressa e vigente Normativa**

Di ben altra portata è, infatti, la questione relativa ai diritti di **informazione, partecipazione** e **coinvolgimento delle famiglie,** che continuano a trovare **ineludibile fondamento** nelle norme generali che regolano **l'autonomia scolastica** e il **rapporto tra scuola e comunità educante (in primis Genitori e Alunni).**

5) **PAR.**

La partecipazione delle famiglie nell'ordinamento scolastico

La partecipazione delle famiglie alla definizione dell'offerta formativa non nasce, certo, con la Legge n. 104/2026.

Già il DPR n. 275/1999 (v. riferimenti normativi in calce) attribuisce opportuna **rilevanza** alle esigenze e alle attese delle **famiglie** nella definizione del curricolo e del **Piano dell'Offerta Formativa.**

Pertanto il **consenso informato preventivo** introdotto dalla nuova normativa **non sostituisce** le forme di partecipazione già esistenti, **ma si aggiunge** ad esse, rinforzandole, in relazione a specifiche attività individuate dal legislatore.

6) **PAR.**

Indicazioni operative

Per le **attività non curricolari** comprese nell'ambito di applicazione della Legge 104/2026:

- la scuola, previo aggiornamento del PEC, deve acquisire il consenso informato preventivo;
- nel farlo devono essere operati tutti i passaggi richiesti dalla Legge e dalla Nota Ministeriale (vedi **PAR.2.)**

Per le **attività curricolari**:

- continuano a valere le procedure ordinarie di partecipazione previste dall'ordinamento scolastico;
- restano fermi i diritti di **informazione**, **partecipazione** e **collaborazione** riconosciuti alle famiglie e agli studenti maggiorenni dalla Legislazione **nazionale** e **Internazionale**.

Pertanto, qualora nel corso dell'anno scolastico vengano proposte **attività che**, secondo i genitori o gli studenti maggiorenni, **non rispettino** il **pluralismo educativo**, le **convinzioni religiose, morali o filosofiche delle famiglie** (*vedi* **Documenti Internazionali** *in calce*), **o si rifacciano anche indirettamente nell'ambito di altri argomenti all'identità di genere,**

essi possono rivolgersi alle **autorità competenti** per richiedere le **opportune verifiche e i relativi interventi** circa il corretto rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente.

RIFERIMENTI NORMATIVI PRINCIPALI

Oltre alla Legge 1047/2026 e Nota applicativa riportate in appendice

A) DOCUMENTI NAZIONALI

DPR 275 – 1999 art. 3, 4, 8)

Famiglie, genitori e studenti nel DPR 275/1999: partecipazione e obbligo di considerazione nell'esercizio dell'autonomia scolastica

Il DPR 275/1999 richiama più volte soggetti e componenti dell'istituzione scolastica, attribuendo a famiglie, genitori e studenti un ruolo non marginale bensì strutturale nella definizione e nell'attuazione dell'offerta formativa.

1. Partecipazione delle componenti scolastiche alla costruzione del Piano dell'Offerta Formativa

Art. 3, comma 1

« Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti…., Il piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti (...) tenendo conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei **genitori** e, per le scuole secondarie superiori, degli **studenti.»**

In questa disposizione il legislatore individua chiaramente alcune componenti dell'istituzione scolastica coinvolte nella costruzione dell'offerta formativa:

- il collegio dei docenti;
- il consiglio di istituto;
- gli organismi e le associazioni dei genitori;
- gli studenti delle scuole secondarie superiori.

L'espressione **«tenendo conto»** introduce un preciso dovere di considerazione delle proposte e dei pareri espressi da genitori e studenti.

2. Diritto delle famiglie alla conoscenza dell'offerta formativa

Art. 3, comma 2

«Il piano dell'offerta formativa è reso pubblico e consegnato alle famiglie all'atto dell'iscrizione.»

La norma garantisce alle famiglie la conoscibilità preventiva dell'identità culturale, educativa e organizzativa della scuola, condizione necessaria per una scelta consapevole.

3. Autonomia didattica nel rispetto della libertà educativa delle famiglie

Art. 4, comma 1

«Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento, della **libertà di scelta educativa delle famiglie** e delle finalità generali del sistema, a norma dell'articolo 8 concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo.»

Questo è uno dei passaggi più significativi dell'intero regolamento.
La disposizione non si limita a menzionare le famiglie, ma colloca la **libertà di scelta educativa delle famiglie** tra i principi che delimitano e orientano l'esercizio stesso dell'autonomia scolastica.
L'autonomia didattica deve quindi essere esercitata:

- nel rispetto della libertà di insegnamento;
- nel rispetto della libertà di scelta educativa delle famiglie;
- nel perseguimento del diritto ad apprendere e del successo formativo degli alunni.

Le famiglie non sono pertanto semplici destinatarie dell'offerta formativa, ma **soggetti il cui diritto deve essere considerato nell'esercizio dell'autonomia della scuola.**

4. Il curricolo tiene conto delle attese espresse delle famiglie

Art. 8, comma 4
«La determinazione del **curricolo** tiene conto delle diverse esigenze formative degli alunni concretamente rilevate, della necessità di garantire efficaci azioni di continuità e di orientamento, **delle esigenze e delle attese espresse dalle famiglie**, dagli enti locali, dai contesti sociali, culturali ed economici del territorio. Agli studenti e alle famiglie possono essere offerte possibilità di opzione.»
La progettazione curricolare deve quindi tenere conto:

- delle esigenze formative degli alunni;
- delle esigenze e delle attese espresse delle famiglie;
- delle caratteristiche del contesto territoriale.

La norma riconosce inoltre direttamente studenti e famiglie quali **destinatari di possibili opzioni nell'ambito dell'offerta formativa.**

5. Le attese di studenti e di famiglie nelle modifiche curricolari

Art. 8, comma 6
«L'adozione di nuove scelte curricolari o la variazione di scelte già effettuate deve tenere conto delle attese degli studenti e delle famiglie.»
Qui il legislatore utilizza la formula più vincolante presente nel regolamento:
«deve tenere conto»
La disposizione **impone che ogni modifica significativa delle scelte curricolari** sia preceduta dalla **considerazione delle attese manifestate da studenti e famiglie**.

Art. 8, comma 4
«...delle esigenze e delle attese espresse dalle famiglie, dagli enti locali, dai contesti sociali, culturali ed economici del territorio. Agli studenti e alle famiglie possono essere offerte possibilità di opzione.»
La progettazione curricolare non deve considerare soltanto le prescrizioni nazionali.
La norma richiede che si tenga conto:

- delle esigenze;
- delle attese delle famiglie;
- del contesto sociale e territoriale.

Inoltre **riconosce direttamente a studenti e famiglie la possibilità di esercitare opzioni nell'ambito dell'offerta formativa.**

Art. 8, comma 6
«L'adozione di nuove scelte curricolari o la variazione di scelte già effettuate deve tenere conto delle attese degli studenti e delle famiglie...»

Questo è il punto forse più importante sul piano giuridico.
Il legislatore utilizza il verbo:
«deve tenere conto»
e lo riferisce direttamente alle attese di:

- studenti;
- famiglie.

Pertanto ogni innovazione o modifica significativa del curricolo non può essere progettata ignorando tali aspettative.
Naturalmente "tenere conto" non significa essere vincolati ad accoglierle integralmente, ma certamente implica:

- ascolto;
- istruttoria;
- valutazione;
- motivazione delle scelte.

B) DOCUMENTI INTERNAZIONALI

- ***Dichiarazione universale dei diritti umani*,** adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, Ris. 217 A (III), art. 26, par. 3.

Art. 26, paragrafo 3
«I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.»
Questo è il fondamento internazionale più netto del cosiddetto **primato educativo della famiglia**.

- ***Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici*,** adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966, Ris. 2200 A (XXI), art. 18, par. 4;

Art. 18, paragrafo 4
«Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà dei genitori e, ove del caso, dei tutori legali, di assicurare ai figli un'educazione religiosa e morale conforme alle proprie convinzioni.»

Qui il **diritto dei genitori** viene collegato specificamente **all'educazione religiosa e morale.**

- ***Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*** (Protocollo n. 1), art. 2. Data di entrata in vigore: 18 maggio 1954. Stati Parti al 15 gennaio 2026: 44.

Art. 2 (Diritto all'istruzione)
«Il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere a tale educazione e a tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche.»

Lo Stato, ogni volta che esercita funzioni educative e scolastiche, deve **rispettare il diritto dei genitori** a un'educazione **conforme alle loro convinzioni religiose e filosofiche.**

Da queste ultime citazioni risulta che **il coinvolgimento di famiglie e genitori nell'ordinamento scolastico** non deriva soltanto da **norme interne** come il DPR 275/1999, ma trova un fondamento sovraordinato in **strumenti internazionali** che riconoscono ai genitori una **posizione giuridica propria nel campo dell'educazione dei figli.**

Riportare in appendice sia la LEGGE che la NOTA